



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.Ind.it](http://www.Ind.it)  
[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)  
pec: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016  
COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21  
DEL 16 FEBBRAIO 2016**

**DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**APPELLI**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 16 febbraio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimento 97/A**

POL. CLUB CALCIO BELPASSO (CT) – richiesta atti gara campionato Promozione gir. "C"  
Pachino/Club Calcio Belpasso del 10/01/2016

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con Fax del 14/01/2016 per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società Pol. Club Calcio Belpasso l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

**Procedimento n. 100/A**

A.S.D. ACI SANT'ANTONIO (CT) Avverso inibizione fino al 29/02/2016 del dirigente sig. Angelo Laino ed avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Salvatore Campanella - Campionato Promozione Girone "C" Gara Atletico Pedara/Aci S. Antonio del 17/01/2016 - C.U. n. 217 del 20/01/2016.

Con tempestivo gravame la A.S.D. Aci Sant'Antonio ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che le stesse risultano incongrue in relazione ai comportamenti effettivamente posti in essere dai propri tesserati, per cui ne chiede una riduzione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 28' del 2° tempo il sig. Angelo Laino è stato allontanato perché dopo essere stato richiamato dall'arbitro assumeva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di quest'ultimo.

Inoltre al 35' del 2° tempo è stato espulso, per doppia ammonizione, il sig. Salvatore Campanella, il quale dopo avere avuto notificato il provvedimento di espulsione assumeva nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo e minaccioso. Lo stesso nell'uscire dal terreno di giuoco colpiva con calci e pugni, in segno di protesta, il cancello che separa il terreno di gioco dagli spogliatoi.

In ragione di quanto sopra il proposto appello può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure in termini più equi, come da dispositivo, atteso che i comportamenti posti in essere da entrambi i tesserati si sono svolti in unico ed isolato contesto senza ultronee conseguenze per il direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina sino al 20 febbraio 2016 l'inibizione a carico del dirigente sig. Angelo Laino e in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Campanella.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**Procedimento n° 107/A**

A.S.D. PA. SAN GIOVANNI AP. ADULARIA - Appello avverso: Disputa di n° 4 gare a porte chiuse; Inibizione a carico della sig. Antonietta Fazio fino al 01/03/2016; Ammenda di € 200,00; Squalifica per 6 gare a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Arceri, Giorgio Cutrona, Stefano Gargano e Letterio Romeo; Squalifica per 10 gare a carico del calciatore sig. Gaetano Cutrona - Gara C5 serie D Pa S. Giovanni Ap. Adularia/Capaci C5 del 16/01/2016 - C.U. n° 39 PA del 19/01/2016.

La società appellante propone ricorso avverso i provvedimenti come sopra adottati dal Giudice di prima istanza, chiedendo: in via principale l'annullamento delle sanzioni a carico del dirigente sig.ra Fazio e del calciatore sig. Stefano Gargano, in quanto estranei ai fatti loro addebitati; in via subordinata la riduzione della sanzione dell'ammenda al minimo edittale e il dimezzamento delle squalifiche a carico degli altri calciatori come sopra indicati.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della società oggi comparso per sua esplicita richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che l'appello è sottoscritto dalla sig. Antonietta Fazio, che risulta oggetto di provvedimento di inibizione fino al 01/03/2016 e che pertanto non è abilitata a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. (art. 19 comma n° 1 lett. h) né può rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per

l'ordinamento sportivo (art. 19 n° 2 lett. a). Altra copia del gravame, successivamente pervenuta, risulta invece sottoscritta da dirigente non legittimato, in quanto privo di poteri di firma.

In entrambi i casi l'appello è da ritenersi inammissibile, salvo che per la posizione personale della sig. Antonietta Fazio.

A tal proposito può rilevarsi che la sanzione dell'ammenda in concorso con la sanzione della disputa di n° 4 gare a porte chiuse, porta a ritenere eccessiva ed ultronea l'inibizione a carico del dirigente accompagnatore sig. Antonietta Fazio, che va contenuta al già sofferto (16/02/2016), tenuto conto che in ogni caso le funzioni del dirigente accompagnatore sarebbero diverse da quelle pretese nel provvedimento di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento dell'appello personale della sig. Antonietta Fazio, dispone contenersi al sofferto (16/02/2016) la sanzione della inibizione a carico della predetta, confermandosi il resto dei provvedimenti impugnati.

Dispone la restituzione della tassa reclamo personale versata (€ 65,00).

### **Procedimento 109A**

A.S.D. PRO FALCONE (ME) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Giuseppe Scardino e squalifica per sei gare calciatori Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo - Campionato 1° Cat. Girone "C" Gara Terme Vigliatore/Pro Falcone del 16/01/2016 - C.U. n. 217 del 20/01/2016.

Con tempestivo e rituale gravame la A.S.D. Pro Falcone ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda il calciatore sig. Giuseppe Scardino l'azione contestatagli è avvenuta in unico contesto ed è subito cessata per l'immediato intervento del dirigente accompagnatore e del capitano, che hanno così evitato ogni contatto fisico tra lo Scardino e l'arbitro, circostanza, peraltro, confermata da quest'ultimo alla presenza dei dirigenti di entrambe le società.

Per quanto riguarda i comportamenti posti in essere dai calciatori sig.ri Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo questi si sarebbero limitati solo a delle proteste verbali senza mettere in atto alcun comportamento violento tale da mettere in pericolo l'incolumità dell'arbitro.

Per le su esposte ragioni l'appellante chiede una riduzione in termini più equi delle sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il rapporto del direttore di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara l'arbitro, mentre si stava dirigendo verso gli spogliatoi, veniva inseguito dal calciatore sig. Giuseppe Scardino, il quale, una volta raggiuntolo, gli metteva una mano sul petto spingendolo con forza. Immediatamente intervenivano il dirigente accompagnatore e il capitano della reclamante che allontanavano il sig. Scardino così proteggendo l'arbitro nel suo rientro verso lo spogliatoio. Nonostante ciò il sig. Scardino assumeva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Nello stesso frangente si facevano incontro al direttore di gara i calciatori sig.ri Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo i quali assumevano anch'essi un comportamento aggressivo ed offensivo nei suoi confronti, ma venivano anch'essi prontamente bloccati ed allontanati oltre che dal loro capitano anche dal loro dirigente accompagnatore.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la squalifica inflitta al sig. Giuseppe Scardino, risultando la sanzione inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile di alcuna riduzione atteso che il fattivo comportamento del capitano e del dirigente accompagnatore (comportamento peraltro

dovuto in ragione di precise norme federali artt. 65 e 73 comma 4 N.O.I.F.) non può essere considerato una attenuante del grave comportamento posto in essere dallo Scardino come invece sostenuto dalla reclamante.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo, le cui sanzioni devono essere rideterminate in termini più equi, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico dei calciatori sigg.ri Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata

### **Procedimento 112/A**

A.S.D. POL. CALCIO SALEMI (TP) Avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Filippo Robino - Campionato regionale 1° Cat. Gir. "A" Gara Real Unione/Pol. Calcio Salemi del 24/01/2016 - C.U. n. 225 del 27/01/2016.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Pol. Calcio Salemi ha impugnato la sanzione come riportata in epigrafe, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo in buona sintesi che il calciatore sig. Filippo Robino si è solo limitato a protestare nei confronti del direttore di gara, per cui la reclamante chiede che la sanzione sia ridotta in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare, rileva che al 25' del 2° tempo il sig. Filippo Robino è stato espulso per doppia ammonizione. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare assumeva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara ma veniva prontamente bloccato dai propri compagni.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento e la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure può rideterminarsi in termini più equi, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Rovino Filippo.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 126/A**

A.S.D. VALLEUNGA (CL) Avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Salvatore Grasso - Campionato 2° Cat. Gir. "L" - Gara Acquaviva/Vallelunga del 24/01/2016 - C.U. n° 225 del 27/01/2016

Con tempestivo reclamo la A.S.D. Vallelunga, in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che il proprio calciatore, espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara si sarebbe limitato a fare constatare al direttore di gara che ogni qualvolta dirige gare del Vallelunga la squadra termina l'incontro in dieci, per cui sarebbe stato meglio che non ne avesse più diretto. Ciò senza che il calciatore abbia usato un tono minaccioso o offensivo, per cui l'appellante chiede che la sanzione così inflitta dal Giudice di prime cure venga rideterminata in termini più equi.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della società all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il rapporto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al 28' del 2° tempo il calciatore sig. Salvatore Grasso veniva espulso per somma di ammonizioni. Il medesimo calciatore, al termine della gara, si avvicinava al direttore di gara e con frasi dall'evidente tenore minaccioso lo invitava a non recarsi più ad arbitrare a Valledlunga.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto in punto di fatto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; non di meno si ritiene che il gravame possa trovare accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, tenendo conto che il pur grave comportamento è stato posto in essere dal sig. Salvatore Grasso in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in quattro gare la squalifica inflitta al calciatore sig. Salvatore Grasso. Per effetto senza addebito di tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 131/A**

A.S.C.D. ATLETICO LICATA (AG) Avverso risultato gara; squalifica per 7 gare calciatore sig. Cristian Di Mauro, squalifica per 3 gare calciatori Profumo Giuseppe, Ruvio Angelo e Vecchio Filippo, squalifica per 2 gare calciatore sig. Salvati Francesco - Campionato 3ª categoria AG girone "A" gara Quisquinese/Atletico Licata del 31/01/2016.

Con tempestivo e rituale gravame l'A.S.C.D. Atletico Licata ha impugnato le sanzioni come sopra inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo in buona sintesi che ad eccezione del sig. Cristian Profumo, che ha scalcato il portiere avversario, nessun altro calciatore ha commesso quanto descritto dal direttore di gara, essendosi i calciatori piuttosto adoperati per riportare la calma. Chiede pertanto la rideterminazione in termini più equi della squalifica a carico del calciatore sig. Cristian Di Mauro, l'annullamento delle sanzioni a carico degli altri calciatori e che venga omologato il risultato conseguito in campo o, in subordine, sia disposta la ripetizione della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il proposto gravame sia per quanto riguarda il risultato gara, non risultando agli atti la notifica dei motivi di appello alla consorella, così come deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) C.G.S, relativamente alla squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Salvati.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta che al 36' del 2ª tempo il calciatore sig. Cristian Di Mauro, dopo che la propria società aveva realizzato una rete, colpiva un giocatore avversario con una violenta gomitata al volto, che gli impediva di riprendere il gioco. Da tale gesto scaturiva una rissa che, per quello che qui ci riguarda, vedeva coinvolti i calciatori sigg. Filippo Vecchio, che colpiva con pugni e schiaffi diversi calciatori avversari, Angelo Ruvio, che colpiva con un pugno un calciatore avversario e Giuseppe Profumo, che colpiva con numerosi schiaffi un avversario.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento per ciò che riguarda le sanzioni a carico dei calciatori Filippo Vecchio, Angelo Ruvio e Giuseppe Profumo, in

quanto le sanzioni sono state irrogate nei minimi edittali di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.

Per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore sig. Cristian Di Mauro il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi ridurre in termini più equi, così come da dispositivo, la sanzione inflitta dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in sei gare la squalifica a carico del calciatore sig. Cristian Di Mauro, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 16/02/2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**